

Articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Al fine di favorire il ricambio generazionale vengono abrogate le disposizioni che consentono a tutte le categorie del pubblico impiego (inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa), del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, il trattenimento in servizio per un biennio e per i magistrati fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Viene previsto un regime transitorio fissato fino al 31 ottobre 2014 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e fino al 31 dicembre 2015 per i magistrati, per gli avvocati dello Stato e per il personale militare richiamato in servizio.

Articolo 2 (Incarichi direttivi ai magistrati)

Al fine di consentire a regime la copertura dei posti di vertice, vengono accelerate le procedure di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, prima che si determini un'effettiva vacanza, evitando così soluzioni di continuità nella direzione degli uffici e le conseguenti disfunzioni sul versante dell'organizzazione con inevitabili ripercussioni sull'attività giurisdizionale. Viene prevista una deroga, per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2015 sull'ordinamento della magistratura.

Articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)

Reca una disciplina di semplificazione e di coordinamento delle assunzioni a tempo indeterminato per alcune amministrazioni pubbliche. Viene consentito, in relazione agli stretti vincoli di assunzione e al contenuto numero di cessazioni di personale, cumulare, a decorrere dal 2014, per un periodo non superiore a tre anni, il budget assunzionale spettante a ciascuna amministrazione. Viene inoltre affidato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF il compito di operare annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle citate disposizioni. La previsione inoltre per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è di semplificazione dell'attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn over e di assunzioni a tempo indeterminato. È confermato invece il principio che le categorie protette non sono soggette a vincoli di assunzione nel limite della copertura della quota d'obbligo.

Articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria)

Al fine di favorire i processi di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche e per disciplinare la mobilità d'ufficio si prevede che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, mediante mobilità volontaria, si applica soltanto ai dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato. La mobilità si svolge tramite bandi da pubblicare sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno 30 giorni. I bandi devono indicare i criteri di scelta dei candidati nonché i requisiti che gli stessi devono possedere. Resta fermo che il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, è previsto che i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di appartenenza, indipendentemente dall'assenso di quest'ultima, entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. Si precisa, inoltre, che costituiscono una medesima unità produttiva, con piena esigibilità della prestazione lavorativa, le sedi collocate a una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito.

Articolo 5 (Assegnazione di nuove mansioni)

Per esigenze di trasparenza e di maggior efficienza, si prevede che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Inoltre, entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. Inoltre si dispone che l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato, sono subordinati alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando

presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica. Consente inoltre che il personale in disponibilità possa essere assunto a tempo determinato, utilizzato in comando e che lo stesso possa avvalersi della disposizione di mobilità nel settore di lavoro privato. Ulteriori norme in materia di mobilità di personale nelle società, estendendo il meccanismo della ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa o in un'altra società.

Articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

Estende il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza già appartenenti alle pubbliche amministrazioni e alle autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB. Le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.

Articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

E' volto a recuperare annualmente al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche la prestazione lavorativa retribuita corrispondente al 50 per cento dei dipendenti pubblici con qualifica di dirigente sindacale che godono delle prerogative sindacali riconducibili a distacchi, aspettative e permessi.

Articolo 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

Al fine di evitare che lo svolgimento delle cariche da parte degli appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, possa dare luogo, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto di interessi viene chiarito che i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati ex lege e inoltre viene prevista la pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'Avvocatura dello Stato delle statistiche annuali dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio, per garantire trasparenza anche in termini di valutabilità della performance.

Articolo 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

Riduce l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese e anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche.

Articolo 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

Viene abrogata e in parte modificata la disposizione che prevedeva che i diritti di rogito spettanti al segretario comunale o provinciale – che stipula contratti nei quali l'ente è parte o autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dello stesso ente – fossero pari al 75 per cento e fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento della quota spettante al comune o alla provincia (precedentemente il provento annuale dei diritti di segreteria era ripartito attribuendo il 70 per cento al comune o alla provincia e il 30 per cento al fondo. L'obiettivo è quello di devolvere l'intero importo dei proventi derivanti dai diritti di segreteria al comune stesso che potrà destinarli ad attività al miglioramento dei servizi erogati.

Articolo 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

Lo statuto dell'ente locale può prevedere che la copertura degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione (limite massimo del 30 per cento e previa selezione pubblica e del 10 per cento per il SSN), possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.

Articolo 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

I comuni e gli enti locali che sono interessati ad acquisire l'attività dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito promuovono iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti

i progetti di utilità sociale che hanno in corso con le organizzazioni di volontariato che operano nel territorio con il vantaggio che l'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, normalmente a carico dell'organizzazione stessa è sostenuto dallo Stato tramite un apposito Fondo destinato a finanziare l'INAIL) nei limiti di una spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2014-2015, per l'importo di 5 milioni per ciascuno dei predetti anni.

Articolo 13 (Incentivi per la progettazione)

Si prevede che il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla corresponsione degli incentivi previsti relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)

Prevede una proroga, fino al 30 settembre 2014, dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale che non sono riuscite a concluderli entro il termine del 31 maggio 2014. Inoltre viene prorogato al 31 marzo 2015 il termine (attualmente fissato al 31 ottobre 2014) per l'utilizzo delle risorse assegnate per il piano straordinario 2012-2013 di chiamata dei professori associati,

Articolo 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

Prevede che la riduzione della durata delle scuole di specializzazione si applichi a partire dall'anno accademico 2014-2015, ossia con il bando che verrà emanato entro il 28 febbraio 2015. Ulteriori disposizioni riguardano lo stanziamento delle borse di studio e le quote di iscrizione al concorso.

Articolo 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)

Viene stabilito che due dei tre membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche siano scelti non più necessariamente tra i dipendenti ma, per le società a partecipazione diretta, d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre, per le società a partecipazione indiretta, tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante. Qualora i due membri siano scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o della società è previsto l'obbligo di riversare i compensi assembleari all'amministrazione o alla società di appartenenza. Per i consigli di amministrazione composti da cinque membri, è previsto che tre su cinque siano scelti secondo i suddetti criteri.

Articolo 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

Prevede disposizioni in materia di ricognizione degli enti pubblici e dei servizi esternalizzati e dispone l'unificazione delle banche dati delle società partecipate.

Articolo 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)

Dispone la soppressione del Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 2014, delle sezioni distaccate del tribunale amministrativo (TAR), ad eccezione della sezione autonoma di Bolzano.

Articolo 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

Si prevede la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei relativi organi e trasferisce i compiti e le funzioni svolti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, il Presidente dell'ANAC formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 e alla società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento ed entro il 31 dicembre 2014, dovrà presentare un piano di riordino da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 20 (Associazione Formez PA)

Si prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione Formez PA lo scioglimento della stessa e la nomina di un Commissario straordinario, che assicura la continuità nella gestione delle attività e, entro il 31 ottobre 2014, propone un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione

Articolo 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)

Unifica le scuole di formazione pubblica eliminando la duplicazione degli organismi esistenti. Nel particolare: soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa e della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) prive di centro residenziale, prevedendo che le relative funzioni siano trasferite alla SNA.

Articolo 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)

Si prevede che i componenti delle principali autorità indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie e nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) non possano essere nominati, alla cessazione dell'incarico, componenti di un'altra autorità, per un periodo di due anni dalla cessazione dell'incarico ricoperto e a pena di decadenza. Viene inoltre introdotto il concorso unico ai fini dell'accesso nei ruoli delle autorità indipendenti. Dal 1 luglio 2014 le autorità indipendenti dovranno provvedere a ridurre il trattamento economico accessorio dei propri dipendenti, inclusi i dirigenti, in misura non inferiore al 20 per cento e dal 1 ottobre 2014 gli organismi dovranno inoltre ridurre in misura non inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2013 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge, con rinegoziazione dei contratti in corso. Previsti accorpamenti di servizi degli organismi. Viene inoltre ripristinata l'originaria composizione a cinque membri della CONSOB, dopo che il numero è stato ridotto a tre.

Articolo 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane)

Previste alcune modifiche alla cd legge Delrio.(L.56/2014)

Articolo 24 (Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard)

Si prevede che, entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri approvi l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. A tal fine è istituito presso la Conferenza unificata un apposito comitato interistituzionale.

Articolo 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)

Viene previsto l'esonero, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap; la previsione di un meccanismo procedurale per garantire la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche al compimento della maggiore età ai soggetti minori già riconosciuti invalidi e, infine, la riduzione dei tempi di attesa per accedere all'accertamento provvisorio del medico della ASL (da 90 a 45 giorni), nonché per la procedura ordinaria (da 180 a 90 giorni) in caso di accertamento della condizione di handicap grave.

Articolo 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)

Si prevede che il medico può prescrivere i medicinali, purché già assunti dal paziente da almeno sei mesi e pur sempre sotto controllo medico, fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta e con una durata della prescrizione non superiore a centottanta giorni.

Articolo 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

Vengono previste disposizioni di semplificazione di accesso al fondo di garanzia previsto per gli esercenti le professioni sanitarie che hanno difficoltà a trovare un'adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della loro professione. Viene eliminata la previsione, secondo cui il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, deve acquisire dalla regione la verifica di compatibilità del progetto, in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Vengono inoltre ridotti i componenti non di diritto da quaranta a trenta, del Consiglio superiore di sanità.

Articolo 28 (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese)

Dispone la riduzione del 50 per cento dell'importo del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, istituito presso la CCIA.

Articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

Modifica il regime delle cosiddette «white lists», Viene stabilito che la documentazione antimafia sia sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, dei suddetti elenchi. Si prevede che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti procedano alla stipulazione del contratto o all'autorizzazione del sub contratto previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

Articolo 30 (Unità operativa speciale per Expo 2015)

Il Presidente dell'ANAC viene dotato di una struttura, interna all'Autorità, alle proprie dirette dipendenze, composta anche da personale del Corpo della guardia di finanza. Ulteriori poteri specifici si aggiungono a quelli attribuiti all'ANAC.

Articolo 31 (Modifiche alle norme che concernano la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

Vengono estesa la possibilità di denunciare gli illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC.

Articolo 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

Vengono introdotte misure affinché in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, (appalti e realizzazione di opere pubbliche) il Presidente dell'ANAC sia dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del prefetto.

Articolo 33 (Parere su transazione di controversie)

Estende alla Società Expo 2015, la possibilità offerta alle amministrazioni dello Stato di poter richiedere pareri legali all'Avvocatura dello Stato.

Articolo 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015)

Autorizza il Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ad avvalersi di ulteriori professionalità, attingendo ai fondi già disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario stesso.

Articolo 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)

E' volto ad estendere alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare una transazione, economica e finanziaria, con società o enti esteri, aventi sedi in Stati che non permettano l'identificazione del titolare effettivo degli stessi.

Articolo 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

Prevede che il tracciamento finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici venga effettuato secondo le particolari modalità e procedure definite dal CIPE sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

Articolo 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

Viene disposto che le varianti in corso d'opera, rese necessarie per cause impreviste o non prevedibili per le ragioni sopra elencate, siano trasmesse alla valutazione dell'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 38 (Processo amministrativo digitale)

Viene previsto che sia adottato un dpcm che fissa le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

Al fine di permettere all'impresa partecipante di integrare le dichiarazioni presentate, viene valorizzato il potere di soccorso istruttorio proprio della stazione appaltante.

Articolo 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

Contiene disposizioni acceleratorie in materia di rito processuale degli appalti prevedendo che, nella sola materia degli appalti pubblici venga fissata un'udienza entro trenta giorni dalla costituzione delle parti diverse dal ricorrente nell'ambito della quale il collegio decide la controversia con sentenza in forma semplificata.

Articolo 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo)

Viene stabilito che il giudice, anche d'ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in via equitativa, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.

Articolo 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica si applicano anche al processo amministrativo.

Articolo 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

Viene previsto che i giudizi innanzi alla Corte dei conti possano essere svolti validamente con modalità informatiche e telematiche rispettando la riservatezza dei dati personali.

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Viene prevista che, dinanzi al tribunale ordinario, l'obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati prima di tale data esso rimane facoltativo, ma sino al 31 dicembre 2014; invece dinanzi alle corti di appello si prevede l'obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2015.

Articolo 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

Contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile che riguardano il contenuto del processo verbale e la pubblicazione e comunicazione della sentenza.

Articolo 46 (Modifiche alle norme riguardanti le notificazioni di atti da parte degli avvocati)

Riguarda l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed altre misure semplificative.

Articolo 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

Proroga fino al 30 novembre 2014 il termine per la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero della giustizia dell'indirizzo di PEC dedicato alla giustizia.

Articolo 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)

Viene disposto che il giudice dell’esecuzione, nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate, deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori.

Articolo 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato)

Viene consentito l’utilizzo della PEC anche alla parte processuale che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC. Si prevede, inoltre: il perfezionamento delle comunicazioni con il deposito in segreteria degli atti qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario; la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l’invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato e infine è fatto salvo il contenuto della convenzione prevista mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito.

Articolo 50 (Ufficio per il processo)

Viene introdotto, per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l’ufficio per il processo, costituito attraverso l’inserimento in una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e da giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo. Invece per la magistratura onoraria, l’ufficio per il processo, costituito presso le corti di appello, sarà composto dai giudici ausiliari e infine quello presso i tribunali ordinari sarà composto dai giudici onorari di tribunale.

Articolo 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

Viene prevista la riduzione, per i soli uffici giudiziari delle corti di appello e dei tribunali ordinari, dell’orario di cancelleria di apertura al pubblico, da cinque a tre ore al fine di consentire loro di dedicare una parte dell’orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse al deposito telematico degli atti.

Articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

Si prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, presenti nei fascicoli informatici e muniti dell’attestazione di conformità, equivalgano all’originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere.

Articolo 53 (Norma di copertura finanziaria)

Al fine di evitare che l’esenzione dall’obbligo di pagamento del diritto di copia estratta dal fascicolo informatico comporti una perdita di gettito, si prevede un corrispondente incremento del contributo unificato, nei ristretti limiti necessari per garantire l’invarianza del gettito stesso.